

Direzione Regionale: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Area:

DETERMINAZIONE

N. G11771 **del** 01/10/2015

Proposta n. 12471 **del** 06/08/2015

Oggetto:

F.lli Pacifici ing. Cesare e Lorenzo Spa. Autorizzazione di apertura di una nuova cava di travertino in Loc. "Valle Pilella Area Acqua Marcia" nel Comune di Guidonia Montecelio (RM), ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 17/2004.

Oggetto: F.Ili Pacifici ing. Cesare e Lorenzo Spa. Autorizzazione di apertura di una nuova cava di travertino in Loc. "Valle Pilella Area Acqua Marcia" nel Comune di Guidonia Montecelio (RM), ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 17/2004.

**IL DIRETTORE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

- Vista l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri istituzionali esterni, come da:
- *Statuto della regione Lazio*;
 - *Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*, L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i.;
 - *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*, 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale del 6 dicembre 2004 n.17, recante "*Disciplina organica in materia di cave e torbiere e successive modificazioni*";
- Visto il regolamento regionale 14 aprile 2005 numero 5 di attuazione dell'art.7 della legge regionale 6 dicembre 2004 numero 17;
- Vista diritto la Legge 241/90 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.
- Vista l'istanza in data 19.07.2011 con la quale la società F.Ili Pacifici ing. Cesare e Lorenzo Spa con sede legale in Via Cardinal De Luca, 1- 00197 Roma ha chiesto l'autorizzazione regionale all'apertura di una nuova cava di travertino in località Valle Pilella - Area Acqua Marcia, sul terreno individuato al foglio 24 part. 562/p del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Guidonia Montecelio (RM);
- Preso Atto che la Soc. F.Ili Pacifici ing. Cesare e Lorenzo Spa. ha la piena disponibilità del terreno sopraindicato in forza di contratto di affitto stipulato in data 05.04.2011 con la Soc. Valle Pilella Srl., con sede legale in Via Cardinal De Luca, n.1 - Roma, atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 3 ottobre 2011 al numero 5761 serie 3;
- Vista la nota prot. 97090 del 17.12. 2014 della Città di Guidonia Montecelio con la quale si certifica che il terreno di oggetto dell'attività estrattiva non risulta interessato da: zone boscate, zone olivetate, zone percorse da incendio, zone tutelate da vincolo paesaggistico (D. Legs. 42/2004), zona sottoposta ad usi civici, zone sottoposte a vincolo idrogeologico (RDL. 3267/23), zone all'interno del parco (istituito ai sensi della LR. 29/97), zone all'interno di SIC e ZPS.;
- Vista la certificazione prot. 80495 del 30.09.2013 della Città di Guidonia Montecelio Area IV Urbanistica e Assetto del Territorio dalla quale risulta che la particella 562 foglio 24, interessata dal progetto di escavazione: ricade in zona D3s: "nuove attività estrattive";

- Vista la nota protocollo n.3317 del 15.01.2014 della Citta di Guidonia Montecelio area IV Urbanistica con la quale in merito alla richiesta di apertura di nuova cava in esame esprime “*parere Favorevole per l’autorizzazione di nuova cava di travertino in loc. le Fosse del Comune di Guidonia Montecelio per quanto concerne il DPR.160/2010 e la L.R. 17/2004*”;
- Vista la nota MBAC-DR-LAZ-004-9906 del 21.07.2011 con la quale il Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo-Soprintendenza dei Beni Archeologici, comunica che gli interventi previsti, non ricadono direttamente in area interessata *da resti di interesse archeologico di nessun tipo ed epoca, ma non distante da un’area ad alta sensibilità archeologica*” per cui la stessa chiede che prima delle operazioni di sbancamento e spostamento terra venga avvisata;
- Vista la nota prot. 103137 dell’ 08.03.2011 della Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente - Area Valutazione Impatto Ambientale con la quale si determina l’esclusione del progetto in questione dal procedimento V.I.A. con prescrizioni;
- Vista la relazione in data 15.10.2013 prodotta dalla F.Ili Pacifici Ing. Cesare e Lorenzo Spa dalla quale si evince per l’opera in esame l’interesse economico sovracomunale (L.R. 17/2004 e DGR. 474/1998);
- Preso atto che il responsabile del procedimento ha accertato la sussistenza dei suddetti requisiti;
- Considerato che la C.R.C. (Commissione Regionale Consultiva) di cui all’art. 8 della L.R. 17/2004 nella seduta del 13.06.2012 ha espresso **PARERE FAVOREVOLE** all’apertura della cava sita in loc. Valle Pilella Area Acqua Marcia a condizione che vengano rispettate le prescrizioni riportate nei diversi pareri.
- Che con nota regionale prot.n. 164073 del 05.09.2012 è stata indetta per il giorno 01.10.2012, la Conferenza di Servizi così come previsto dall’art. 30 c. 2 della L.R. 17/2004, con la quale sono state convocate tutte le Amministrazioni preposte alla tutela di particolari valori gravanti sull’area in esame;
- Considerato che nella seduta della Conferenza di Servizi del giorno 1.10.2012, il rappresentante dell’Area Territorio Urbanistica Regionale ha rappresentato che il parere di competenza sarebbe stato inviato per iscritto.
- Che con nota regionale 383075/2012 assunta al protocollo della scrivente Area in al n. 1945971 del 22.10.2012 Area Urbanistica e Copianificazione Comunale comunica di sospendere l’espressione del proprio parere fino all’attuazione di una variante puntuale al PRG del Comune di Guidonia Montecelio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del comma 1 del DPR 160-2010;
- Vista la nota regionale prot. n. 218120 del 23.11.2012 con la quale è stata convocata la seconda seduta della C. di S. per il giorno 08.01.2013;

- Considerato che nella seconda Conferenza di Servizi del giorno 08. 01. 2013 il Comune di Guidonia Montecelio chiede di invitare per le prossime riunioni anche l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere;
- Preso atto dell'avvenuta variante puntuale al PRG inviata con nota comunale n. 80495 del 8.10.2013, acquisita agli atti regionali con prot. n. 26945 del 15.10.2013;
- Visto in particolare l'allegato 4 nuovo certificato di destinazione urbanistica, con il quale viene certificato che l'area distinta al catasto del Comune di Guidonia Montecelio la particella 562 del foglio 24 ricade in parte in Zona D Sottozona D3 e Zona D Sottozona D3s denominate "nuove attività estrattive";
- Vista la nota regionale prot. 121655 del 27.12.2013 con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi conclusiva per il giorno 20.01.2014, ai sensi dell'art.14 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- Visto il verbale della Conferenza di Servizi del 20.01.2014 con la quale è stata definita l'istruttoria del procedimento di cui all'istanza della Soc. F.Ili Pacifici ing. Cesare e Lorenzo Spa per l'apertura di una nuova cava di travertino in località "Valle Pilella – Area acqua Marcia" del Comune di Guidonia Montecelio;
- Considerato che il verbale indicato nel precedente paragrafo è stato notificato a tutti i partecipanti con nota prot.n. 103475 del 19. 2. 2014 e che nei 30 giorni successivi alla data di notifica non sono pervenute osservazioni e/o pareri negativi da parte degli enti convocati;
- Vista la nota prot. n. 97611 del 18.02.2014 della Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative - Area Valutazione Impatto Ambientale che in particolare non ritiene necessaria una nuova procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. a condizione che: " il materiale di provenienza esterna sia conforme alle normative di terre e rocce da scavo" (art.41 bis della Legge 9 agosto 2013 n. 98 e D.M. n. 161 del 10 agosto 2012) ed alle indicazioni contenute nella Determinazione del Dirigente n. 126 del 29.10.2013 del Comune di Guidonia Montecelio.
- Vista la nota prot. 3114 del 17.9.2014 con la quale l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere - Ufficio Piani e Programmi ha rilasciato per quanto di competenza parere di compatibilità favorevole alla pianificazione di Bacino;
- Vista la determinazione n. G02186 del 17.02.2015 con la quale è stato concluso il procedimento con provvedimento finale positivo per la definizione dell'istanza di apertura della nuova cava di travertino in loc. "Valle Pilella" (Acqua Marcia) nel territorio di Guidonia Montecelio;
- Considerato che con nota regionale n. 158428 del 23.03.2015 la determinazione indicata nel precedente paragrafo è stata notificata a tutte le Amministrazioni coinvolte e che nei 30 giorni successivi non sono pervenute né osservazioni né controdeduzioni;
- Considerato che la coltivazione della cava non interesserà in alcun modo zone vincolate e che a lavori ultimati il sito verrà opportunamente ripristinato e ambientato come da

progetto approvato in sede di Commissione Regionale Consultiva per le Attività Estrattive nella seduta del 13.06.2012 n. 6;

Ritenuto che la Società F.Ili Pacifici Ing. Cesare e Lorenzo Spa. è in possesso dei requisiti tecnico-economici per condurre l'impresa;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di autorizzare, ai fini delle legge regionale n.° 17/2004, la F.Ili Pacifici Ing. Cesare e Lorenzo Spa, con partita I.V.A. IT 00898291000 e codice fiscale 00460020589, con sede legale a Roma – Via Cardinale De Luca n.l - 00196, all'esercizio dell'attività estrattiva di travertino in località "Valle Pilella" (Acqua Marcia) del Comune di Guidonia Montecelio sui terreni individuati al foglio 24 particelle 562 del nuovo catasto terreni del Comune di Guidonia Montecelio, per una superficie complessiva di circa 49.150 mq nel rispetto della normativa vigente in materia e di tutte le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

1. La durata della presente autorizzazione è pari ad anni 10 (dieci) decorrente dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.
2. In caso di mancato inizio dei lavori di coltivazione entro il termine perentorio di anni uno dalla data di pubblicazione della presente autorizzazione, questa si intende decaduta, *ipso iure*.
3. Nel caso in cui uno solo dei requisiti indispensabili, di seguito riportati: interesse socio economico sovra-comunale, piena disponibilità dell'area di cava, capacità tecnico economica dell'impresa ad effettuare i lavori autorizzati, venisse a mancare, la presente autorizzazione si intende decaduta, *ipso iure*.
4. Il piano di coltivazione e di recupero ambientale allegato all'istanza, che si approva, dovrà puntualmente essere realizzato nel rispetto delle limitazioni disposte con la presente autorizzazione secondo gli elaborati visti dal dirigente dell'Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale, di seguito elencati:
 - Elaborati grafici;
 - Documentazione fotografica;
 - Preminente interesse socio economico;
 - computo metrico estimativo;
5. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione mineraria la società esercente dovrà realizzare, nell'ordine, i seguenti adempimenti:
 - a- Stipulare polizza fideiussoria con le modalità previste all'articolo I della legge 348/1982, ovvero fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito oppure polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, indicando quale beneficiario il comune di Guidonia Montecelio
 - b- e garantendo l'amministrazione comunale nel caso di parziale o totale difformità circa la realizzazione del progetto di recupero ambientale approvato e/o in caso di attivazione, a carico dell'esercente, di una delle procedure concorsuali previste dalla normativa vigente. La polizza fideiussoria dovrà garantire un importo non inferiore ad € 3.709.420,34 (€ tremilionesettecentonovemilaquattrocentoventi/34) fatto salvo l'obbligo di attenersi agli importi previsti dall'ultimo prezzario regionale vigente.

In ogni caso tale polizza fideiussoria dovrà essere aggiornata almeno ogni tre anni rideterminando l'importo sulla base del prezziario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici.

Il periodo di copertura della polizza fideiussoria dovrà eccedere di anni due rispetto alla data presunta di ultimazione dei lavori autorizzati dal presente atto e/o successive proroghe. Il contratto di polizza dovrà fare esplicito riferimento al presente atto.

- b- Sottoscrivere apposita convenzione con il comune di Guidonia Montecelio così come disposto dall' articolo 14 della legge regionale 17/2004.
 - c- Redigere un crono programma che rappresenti una successione temporale realistica delle varie fasi lavorative (al massimo annuali), in cui la società intende suddividere le operazioni di realizzazione del progetto approvato, con almeno una planimetria a curve di livello, in adeguata scala di riduzione, per ognuna delle fasi previste.
 - d- Trasmettere copia della convenzione, copia della polizza fideiussoria, copia del piano topografico dei lavori, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Attività Produttive – Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale - via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma.
 - e- Rendere individuabile il perimetro dell'area autorizzata (Allegato II) mediante l'apposizione in loco di termini lapidei georeferenziati in corrispondenza di ognuno dei vertici (individuati mediante sistema VGS 84) della poligonale chiusa che corrisponde alla rappresentazione grafica del sito redigendo apposito verbale circa le operazioni di posizionamento dei termini lapidei alla presenza di personale dell'Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale della Regione Lazio e di personale tecnico dell'Amministrazione Comunale.
 - f- Inviare denuncia di esercizio, così come previsto dall'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 numero 128.
6. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite dall'Area regionale Valutazione di Impatto Ambientale con nota protocollo numero n. 103137 dell' 8 .03. 2011.
 7. Le operazioni di estrazione del travertino dovranno essere eseguite secondo le modalità indicate nel piano di coltivazione approvato.
 8. Il materiale di scoperta, nonché il materiale di scarto derivante dalla prima lavorazione del basalto, dovrà essere accantonato esclusivamente presso l'area di cava autorizzata, ed il recupero ambientale del sito estrattivo, dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla legge regionale 17/2004.
 9. Non dovrà essere consentito ad estranei l'accesso al cantiere estrattivo se non in compagnia del Direttore Responsabile dei Lavori e/o di suo delegato.
 10. Dovrà essere rispettato il piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato, ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117.
 11. Dovrà essere trasmesso all'autorità competente e con cadenza almeno semestrale l'esito dei monitoraggi previsti all'articolo 11 comma 3 lettera c) del decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117.
 12. Entro il 30 giugno di ogni anno dovrà essere trasmesso al Comune e alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive una perizia giurata che attesti lo stato di avanzamento del piano di coltivazione con l'indicazione dell'esatto quantitativo del materiale utile estratto al fine di versare al Comune il contributo per il recupero ambientale così come previsto all'articolo 15 della legge regionale 17/2004.
 13. La società è tenuta al rispetto integrale di tutte le norme di sicurezza e salute, in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, numero 128, il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, numero 624 e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, nonché a tutte le disposizioni che l'organo di controllo competente in materia di Polizia Mineraria dovesse ritenere necessario.

14. Gli elaborati progettuali che qui si intendono definitivamente approvati, verranno restituiti alla società e al Comune debitamente vistati dal dirigente dell'Area e dovranno essere conservati con cura ed esibiti a semplice richiesta dagli organismi di controllo.
15. La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava.
16. Le richieste di varianti al Piano di coltivazione e/o di recupero ambientale approvato dovranno essere preventivamente autorizzate secondo quanto previsto dall'articolo 12 comma 7 della legge regionale 17/2004.
17. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad attenersi alle disposizioni di legge e regolamentari nonché a tutte le prescrizioni che comunque venissero impartite dall'Autorità Regionale per il controllo e il regolare sfruttamento della risorsa mineraria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà notificata alla Società ed inviata al Comune, nonché pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE REGIONALE
Rosanna Bellotti